

Direttiva sugli obblighi relativi alla riscossione di emolumenti e all'addebito di costi nonché alla loro utilizzazione (direttiva sulla trasparenza)

22 maggio 2014

I Obiettivi e campo di applicazione

La presente direttiva, concretizzando l'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LICol, ha l'obiettivo di fornire agli investitori un quadro rispondente alle loro esigenze in merito agli emolumenti e ai costi a carico del patrimonio del fondo nonché alla loro utilizzazione. Essa intende altresì contribuire a una relativa parità di trattamento tra gli investitori del fondo, escludendo il sovvenzionamento incrociato di alcuni investitori privilegiati a discapito di investitori non privilegiati. **1**

Se non previsto diversamente, la direttiva è applicabile a tutti i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 LICol e ai loro mandatari. La presente direttiva è valida anche per fondi esteri distribuiti in Svizzera, i relativi rappresentanti e le persone che gestiscono tali fondi in Svizzera. Qualora la documentazione ufficiale dei fondi preveda norme di diritto estero più rigide in merito alla distribuzione in Svizzera, occorre assicurare che anche gli investitori svizzeri possano beneficiarne. Le norme rilevanti devono essere riportate esplicitamente e in modo esaustivo nell'allegato al prospetto di vendita. Le disposizioni della presente direttiva sono valide per tutte le persone e i fondi solamente in relazione alle attività rilevanti esercitate in o dalla Svizzera. **2**

La direttiva, limitandosi alle disposizioni applicabili della LICol e della OICol, è ininfluente sui rapporti di diritto privato che intercorrono tra un titolare dell'autorizzazione e/o il suo mandatario e gli investitori; pertanto, essa non intende limitare e/o influenzare in alcun modo la possibile libertà contrattuale tra le parti. **3**

L'ambito di applicazione della direttiva è limitato al settore dei fondi. Ne sono quindi esclusi per esempio la gestione patrimoniale per investimenti non in fondi (gestione patrimoniale individuale) da parte di una direzione di fondi svizzera. **4**

II Direttiva

A Obbligo di informazione relativo all'addebito di emolumenti e costi

1. Definizione e denominazione di emolumenti e costi

In linea di principio i titolari dell'autorizzazione stabiliscono il tipo e l'importo degli emolumenti e gestiscono le spese addebitate secondo il regolamento del fondo. Segnatamente: **5**

- le commissioni ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 lett. a-d OICol; **6**
- le spese accessorie ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 OICol;
- le commissioni e le spese legate all'emissione e al riscatto (art. 38 OICol).

I titolari di autorizzazione hanno il diritto di denominare singolarmente le commissioni o le spese oppure di raggrupparle sotto una o più denominazioni (ad es. "all in fee" o "commissione forfetaria"). Nel secondo caso, essi devono conformarsi alle disposizioni dell'art. 37 cpv. 4 OICol. **7**

La direzione del fondo e/o la SICAV possono strutturare un fondo svizzero in diverse classi di quote con differenti tariffe (incl. classi di quote con commissione di gestione dello 0%). In tal caso le condizioni per partecipare a una determinata classe devono essere stabilite secondo criteri oggettivi (ad es. classe di quote per investitori qualificati oppure classe di quote con un volume di investimento minimo) e indicate in modo trasparente nei documenti del fondo. **8**

2. Obbligo generale di informazione

Nei documenti del fondo i titolari di autorizzazione devono indicare in modo trasparente tutti gli emolumenti, le spese e il loro utilizzo ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LICol (ad es. contratto del fondo, regolamento di investimento, prospetto e rapporto annuale). **9**

In merito all'addebito di emolumenti e spese, salvo ulteriori disposizioni secondo il sottostante punto B, nei documenti del fondo è necessario indicare¹: **10**

- quali emolumenti e spese possono essere addebitati al fondo dai titolari dell'autorizzazione o dai loro mandatari; **11**
- l'entità degli emolumenti; si possono indicare anche i margini di oscillazione o le aliquote massime (in tal caso nel rapporto annuale si devono specificare i valori effettivi);
- l'entità degli emolumenti e delle spese accessorie nell'esercizio precedente; a questo proposito è sufficiente una relativa informazione ai sensi dell'art. 94² OICol-FINMA.

Riguardo all'utilizzo di emolumenti e spese nei documenti del fondo è necessario indicare: **12**

- se gli emolumenti a terzi per la prestazione di servizi nell'ambito delle attività legate al rispettivo fondo possono essere pagati senza rivelare la loro identità e/o l'ammontare versato (ad es. l'identità di un distributore e/o l'ammontare di una retrocessione versatagli oppure l'identità di un subdepositario e/o l'entità dei compensi versatigli); **13**
- i servizi remunerati.

3. Obbligo di informazione riguardante l'investitore

Oltre a fornire informazioni generali i titolari di autorizzazione e i loro mandatari hanno l'obbligo di rispondere gratuitamente a domande legittime degli investitori, premesso che: **14**

- il diritto a ricevere informazioni spetta a tutti gli investitori presenti e passati³; **15**
- l'obbligo di fornire le informazioni disponibili compete alle parti del contratto del fondo (di norma direzione del fondo e banca depositaria) e/o alla SICAV o SICAF nonché ai relativi mandatari che hanno un rapporto contrattuale diretto con l'investitore, in merito agli emolumenti che ricevono;

¹ Per i fondi svizzeri si tratta essenzialmente del contratto del fondo (art. 35a cpv. 1 lett. j OICol, art. 37 cpv. 3 OICol e art. 38 cpv. 2 OICol).

² Nuovo con l'entrata in vigore della revisione totale CISO-FINMA al 2015/01/01.

³ Relativamente al periodo durante il quale erano investiti.

- l'investitore deve far valere il suo legittimo interesse; segnatamente, l'obbligo di informazione è limitato al suo investimento concreto e al relativo periodo, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia di termini di prescrizione e della plausibilità delle sue richieste di informazione.

B Obblighi riguardanti l'utilizzo di emolumenti e costi (retrocessioni e ribassi)

1. Retrocessioni

Ai sensi della presente direttiva, con retrocessioni si intendono pagamenti e altri vantaggi pecuniari della direzione del fondo, della SICAV, della SICAF e dei relativi mandatarî per l'attività di distribuzione di quote di fondi. **16**

Le retrocessioni sono di norma pagate a carico della commissione di gestione patrimoniale e/o della commissione di distribuzione sulla base di un contratto scritto. **17**

Il loro pagamento è ammesso indipendentemente dal rapporto contrattuale esistente tra il beneficiario delle retrocessioni e l'investitore (contratto di gestione patrimoniale, contratto di consulenza, execution-only) e a prescindere che il servizio fornito sia qualificato come distribuzione o come altro servizio ai sensi dell'art. 3 LICol. **18**

Secondo l'art. 34 cpv. 2^{bis} OICol in combinazione con l'art. 21 cpv. 1 LICol, è previsto l'obbligo di informazione per i compensi di distribuzione. I titolari di autorizzazione che pagano le retrocessioni sono tenuti a adempiere all'obbligo di informazione comunicando in modo trasparente le retrocessioni, indicando nei documenti del fondo il loro avvenuto pagamento e i servizi retribuiti, senza doverne menzionare esplicitamente chi li ha forniti. **19**

I beneficiari delle retrocessioni devono garantire un'informazione trasparente, informando gratuitamente gli investitori in merito all'entità dei compensi che potrebbero ricevere per la distribuzione (ad es. loro parametri di calcolo o margini di oscillazione). Su richiesta essi comunicano gli importi effettivi ricevuti per la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale dei citati investitori. **20**

L'incasso di retrocessioni per attività di distribuzione può implicare conflitti di interesse, per esempio qualora il beneficiario sia già stato remunerato per i suoi servizi. In tal caso, quest'ultimo è tenuto a comunicare agli investitori, in forma adeguata e sufficientemente concreta, l'esistenza di tali conflitti e la loro natura. **21**

In materia di pubblicazione ed eventualmente di rinuncia, i titolari di autorizzazione e i loro mandatarî devono attenersi, oltre che alle suddette disposizioni, a tutte le norme di diritto civile e alle prescrizioni rilevanti della vigente circolare FINMA Regole quadro per la gestione patrimoniale. **22**

2. Ribassi

Ai sensi della presente direttiva, per ribassi si intendono pagamenti diretti agli investitori effettuati da direzione del fondo, SICAV, SICAF e dai loro mandatarî a carico di emolumenti o spese addebitati a un fondo, allo scopo di ridurre l'entità a un determinato ammontare stabilito per contratto. **23**

I ribassi sono ammessi se: **24**

- i citati intermediari finanziari li pagano a carico dei loro emolumenti (quindi senza gravare ulteriormente il patrimonio del fondo); **25**
- sono accordati sulla base di criteri oggettivi (v. sotto);
- sono concessi a tutti gli investitori (qualificati o meno) che rispondono a tali criteri oggettivi e che li esigono, sulla base delle medesime basi di calcolo temporali e quantitative;
- sono pubblicati in modo trasparente nei documenti del fondo⁴(v. sotto).

Per criteri oggettivi si intendono ad esempio il volume di investimenti in un fondo o la gamma di prodotti di un promotore di investimenti collettivi, l'entità degli emolumenti generati dall'investitore, la durata prevista dell'investimento o la disponibilità alla collaborazione da parte dell'investitore nella fase di lancio di un fondo. **26**

Nei documenti del fondo è necessario indicare se e a quali condizioni (criteri oggettivi) gli investitori possono ricevere ribassi su emolumenti e/o spese. **27**

Su richiesta dell'investitore i suddetti intermediari finanziari devono comunicare gratuitamente i criteri oggettivi per la concessione di ribassi e la rispettiva entità. Il nome delle persone che ricevono ribassi non deve essere pubblicato (segreto professionale). **28**

III Altre disposizioni

A Standard minimo

L'Autorità federale di vigilanza ha riconosciuto la presente direttiva come standard minimo (circolare FINMA 2008/10 Norme d'autoregolamentazione riconosciute come standard minimo). **29**

B Entrata in vigore

La presente direttiva, emanata il 22 maggio 2014 dalla direzione della Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA, entra in vigore il 1° luglio 2014. **30**

Le direzioni dei fondi e/o SICAV devono sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza entro il 1° marzo 2015 i contratti dei fondi, i regolamenti di investimento o i prospetti di vendita aggiornati sulla base della presente direttiva. I rappresentanti di fondi esteri devono sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza entro il 1° giugno 2015 i contratti dei fondi, i regolamenti di investimento o i prospetti di vendita aggiornati sulla base della presente circolare. Le prescrizioni per l'ammissione di ribassi (cfr. cifra 23 ss) sono da rispettare dal momento del cambiamento dei relativi documenti del fondo. **31**

⁴ Per i fondi svizzeri si tratta del prospetto (Allegato 1 cifra 1.12 OICol).

INDICE

Direttiva sugli obblighi relativi alla riscossione di emolumenti e all'addebito di costi nonché alla loro utilizzazione (direttiva sulla trasparenza)		1
I	Obiettivi e campo di applicazione	1
II	Direttiva.....	1
A	Obbligo di informazione relativo all'addebito di emolumenti e costi	1
1.	Definizione e denominazione di emolumenti e costi.....	1
2.	Obbligo generale di informazione	2
3.	Obbligo di informazione riguardante l'investitore.....	2
B	Obblighi riguardanti l'utilizzo di emolumenti e costi (retrocessioni e ribassi)	3
1.	Retrocessioni.....	3
2.	Ribassi	3
III	Altre disposizioni	4
A	Standard minimo	4
B	Entrata in vigore.....	4